



**COMUNE DI GRESSONEY – SAINT - JEAN**

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 56 DEL 28/05/2020**

**INDIRIZZI - PER L'ANNO 2020- PER GLI  
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI  
ALIMENTI E BEVANDE ALLA LUCE  
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA  
COVID-19 IN ATTO.**

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di maggio, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore diciotto e minuti venti, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. CHIAVENUTO Luigi - Sindaco	Sì
2. BALDI Cesare - Vice Sindaco	Sì
3. FOLLIS Arianna Fernanda - Assessore	Sì
4. FRESC Daniela - Assessore	Sì
5. THEDY Paola - Assessore	Sì
Totale presenti:	5
Totale assenti:	0

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco CHIAVENUTO Luigi dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## Deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 28/05/2020

**OGGETTO: INDIRIZZI - PER L'ANNO 2020- PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN ATTO.**

### La Giunta comunale

Considerato che l'organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Richiamate tutte le norme, statali e regionali, emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cd "D.L. Cura Italia" convertito in legge n. 27/2020;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 126 del 17.05.2020 che ha previsto la riapertura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande a decorrete dal 18 maggio 2020;
- il cosiddetto "Decreto Rilancio" DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19.05.2020, che prevede, in particolare all'art. 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio":
  1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
  3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

Richiamato altresì l'allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive al succitato DL Rilancio, che, tra l'altro, recita:

- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.

- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro.
- I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- La consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

Visti:

- la L.R. n. 1/2006 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13” ed in particolare:
  - art. 3 – “Definizioni” - comma 1: “Ai fini della presente legge, si intende per”:
    - lettera a) “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico a tal fine attrezzata”;
    - lettera b) “superficie aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce il titolo abilitativo, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata”;
  - art. 14 – “Orari, riposo settimanale e chiusura temporanea degli esercizi”:
    - comma 1 “Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti;
    - comma 2 “Gli esercizi possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale”.
- il D.lgs. n. 114/1998 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la L.R. 7 giugno 1999, n. 12 “Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale”;
- il regolamento comunale disciplinante il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 27.05.2013;
- il Regolamento comunale disciplinante dehors o attrezzature rimovibili per attività commerciali, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 05.05.2016 e s.m. e i.;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 03.12.2019, recante “Determinazione canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (C.O.S.A.P.) a valere per l'esercizio 2020”.

Precisato inoltre che le funzioni relative ai procedimenti amministrativi per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, compresi i procedimenti per l'installazione di dehors, sono esercitati, ai sensi legge regionale 23 maggio 2011, n. 12, dal SUEL – Sportello Unico Enti Locali della Valle d'Aosta - istituito con L.R. 11/2003.

Richiamata la nota dello Sportello Unico Enti Locali, registrata al protocollo dell'ente in data 18.05.2020 al n. 3434, ad oggetto “Procedura semplificata per ampliamenti temporanei della superficie aperta al pubblico delle attività di somministrazione e di consumo sul posto di alimenti e bevande necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19, mediante installazione di allestimenti esterni, privi di platee e strutture rigide di tamponamento e/o copertura”, che testualmente recita “In tale contesto lo Sportello unico degli Enti locali della Valle d'Aosta (SUEL) ritiene fin d'ora praticabile, una modalità procedurale semplificata, in sostituzione dell'attuale ordinaria per i dehors, atta a consentire fin da subito agli esercenti, una volta ottenuta la disponibilità delle superfici interessate (a seguito della avvenuta concessione di occupazione di suolo pubblico, omissis, o dell'ottenimento dell'autorizzazione del proprietario dell'area privata) l'ampliamento temporaneo, mediante installazione di allestimenti esterni privi di platee e strutture rigide di tamponamento e/o copertura, della superficie aperta al pubblico al servizio dell'attività, necessario all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19”.

Tale nota, inoltre, precisa che l'esercente debba accertarsi presso l'Amministrazione comunale dell'eventuale adozione di specifica regolamentazione per il caso in argomento.

Si evidenzia, per quanto sopra esposto, la necessità di individuare nuovi spazi, al fine di recuperare le superfici di somministrazione che si perderanno per attuare il distanziamento sociale.

La Giunta comunale intende, pertanto, consentire agli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, già muniti di regolare autorizzazione - sia stagionale sia annuale - per l'installazione di dehors, la possibilità, laddove logisticamente possibile in relazione alle situazioni dei luoghi e subordinatamente alla garanzia della sicurezza degli avventori, della circolazione veicolare ordinaria,

d'emergenza e pedonale in genere, di ampliare la superficie degli stessi, sia su suolo pubblico che privato, per una metratura massima che consenta di recuperare i posti persi, quale sommatoria di quelli utilizzati sia al chiuso sia all'aperto, a causa dell'applicazione delle misure di distanziamento sociale: tale ampliamento costituisce mero adeguamento alle disposizioni di tutela della salute, al fine di mantenere il numero dei coperti attuali già autorizzati per ciascuna attività, ed è limitato alla situazione emergenziale in corso.

L'ampliamento suddetto, allestito esclusivamente con tavolini e sedie leggeri, è comunque subordinato:

- agli assenti dei titolari delle attività limitrofe interessate;
- agli assenti dei proprietari delle aree private;
- al rispetto delle norme in materia di sicurezza e circolazione viaria, d'emergenza e pedonale in genere: grava sul gestore l'obbligo di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso, provvedendo immediatamente alla rimozione degli arredi, sia per il passaggio dei mezzi stessi, così come in generale, in situazioni di pericolo, emergenza o in situazioni contingenti che possano comunque provocare criticità.

Dovranno essere osservate tutte le altre prescrizioni del vigente Regolamento comunale disciplinante dehors o attrezzature rimovibili per attività commerciali.

Richiamati:

- ⇒ il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, ad oggetto "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42*";
- ⇒ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.), D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ⇒ la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";
- ⇒ la Legge Regionale 11 febbraio 2020, n. 1 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022)*", pubblicata su BUR n. 7 del 13/02/2020, e la Legge Regionale 11 febbraio n. 2, recante "*Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2020/2022*", pubblicata su BUR n. 7 del 13/02/2020;
- ⇒ il bilancio di previsione pluriennale e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 23.12.2019, esecutivo dal 24/12/2019 e successive variazioni;
- ⇒ la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 16/01/2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del piano delle performance per il triennio 2020/2022, nonché assegnazione ai responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 46 comma 5 della legge regionale 07/12/1998, n. 54, delle quote di bilancio iscritte nel documento contabile e successive modificazioni;
- ⇒ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 9 in data 02.04.2020, divenuto esecutivo in data 05.05.2020;
- ⇒ il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09/08/2018, divenuta esecutiva in data 21/08/2018.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 "*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta*" e dell'articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*".

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. Richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Dare atto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
3. Stabilire, in relazione all'emergenza sanitaria in corso e alle disposizioni emanate e/o in corso di emanazione da parte del Governo e dalla Presidenza della Regione relative ai distanziamenti necessari per la tutela della salute delle persone, le seguenti agevolazioni al fine di favorire per

l'anno 2020, la riapertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e consentire la fruizione in sicurezza dei locali e degli spazi:

- consentire agli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, già muniti di regolare autorizzazione - sia stagionale sia annuale - per l'installazione di dehors, la possibilità, laddove logisticamente possibile in relazione alle situazioni dei luoghi e subordinatamente alla garanzia della sicurezza degli avventori, della circolazione veicolare ordinaria, d'emergenza e pedonale in genere, di ampliare la superficie degli stessi, sia su suolo pubblico che privato, per una metratura massima che consenta di recuperare i posti persi, quale sommatoria di quelli autorizzati sia al chiuso sia all'aperto, a causa dell'applicazione delle misure di distanziamento sociale: tale ampliamento costituisce mero adeguamento alle disposizioni di tutela della salute, al fine di mantenere il numero dei coperti attuali già autorizzati per ciascuna attività, ed è limitato alla situazione emergenziale in corso.
  - l'ampliamento suddetto, allestito esclusivamente con tavolini e sedie leggeri, è comunque subordinato:
    - agli assensi dei titolari delle attività limitrofe interessate;
    - agli assensi dei proprietari delle aree private;
    - al rispetto delle norme in materia di sicurezza e circolazione viaria, d'emergenza e pedonale in genere: grava sul gestore l'obbligo di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso, provvedendo immediatamente alla rimozione degli arredi, sia per il passaggio dei mezzi stessi, così come in generale, in situazioni di pericolo, emergenza o in situazioni contingenti che possano comunque provocare criticità.
4. Dare atto che dovranno essere osservate tutte le altre prescrizioni del vigente Regolamento comunale disciplinante dehors o attrezzature rimovibili per attività commerciali.
  5. Dare atto che le disposizioni di cui al presente provvedimento potranno subire modifiche e/o integrazioni, in relazione alle previste future nuove disposizioni da parte del Governo e/o dalla Presidenza della Regione.
  6. Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio comunale.
  7. Di trasmettere copia della presente al SUEL (Sportello Unico Enti Locali), per opportuna conoscenza.

Il Sindaco dichiara chiusa la trattazione dell'argomento. Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
(F.to : Luigi Chiavenuto)

IL SEGRETARIO  
(F.to : Stefania ROLLANDOZ )

Il Segretario quale Responsabile del servizio finanziario:

Rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera B) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

Dichiaro, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera B) punto B1 del Regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Il Segretario esprime parere favorevole in merito alla legittimità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera "d" della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 e dell'articolo 49/bis della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 28/05/2020

Il Segretario  
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 29-mag-2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 52/bis, comma 1 della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 29-mag-2020

Il Responsabile  
(F.to Monica MALIS)

#### **ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-Saint-Jean, lì 29-mag-2020

Il Segretario  
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-Saint-Jean lì, 29-mag-2020

Il Segretario  
( Stefania ROLLANDOZ )